



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 229/18/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ TRMEDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEREGGIO”)  
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 4, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA-ROMAGNA N. 3/2018 - PROC. 63/18/VF-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 ottobre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2001, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Emilia Romagna*”;

VISTA la Convenzione, per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritta il 28 dicembre 2017, che ha delegato al CO.RE.COM. Emilia-Romagna la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale privata;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Emilia-Romagna, nell’ambito della attività di monitoraggio delegata da questa Autorità, ha effettuato controlli sulla programmazione, trasmessa nel periodo 2-8 febbraio 2018 dal servizio di media audiovisivo locale in tecnica digitale “*Telereggio*”, gestito dalla società TRMedia S.r.l., con sede legale in Via Ragazzi del 99, n. 51, 42121 Reggio Emilia. Dall’analisi effettuata è emerso che alcuni notiziari, di durata inferiore a trenta minuti, erano stati interrotti con pubblicità come di seguito indicato:

- 2 febbraio 2018, notiziario dalle ore 8:28:12 alle ore 8:57:38;  
dalle ore 20:28:44 alle ore 20:48:07;
- 4 febbraio 2018, notiziario dalle ore 12:44:31 alle ore 13:02:55;  
dalle ore 21:00:50 alle ore 21:20:12;
- 6 febbraio 2018, notiziario dalle ore 20:27:18 alle ore 20:50:23;
- 8 febbraio 2018, notiziario dalle ore 20:30:18 alle ore 20:54:12;

in violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05.

## **2. Deduzioni della società**

La società, a seguito della ricezione della contestazione, non ha inviato memorie difensive, né richiesto audizione o accesso agli atti istruttori.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il CO.RE.COM. nella propria riunione del 26 luglio 2018, a seguito dell'esame degli atti istruttori, ha proposto nella nota inviata a questa Autorità (n. prot. 65335 del 30 luglio 2018) l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa alla società TRMedia S.r.l., con sede legale in Via Ragazzi del 99, n. 51, 42121 Reggio Emilia, fornitore del servizio di media audiovisivo "Telereggio", per la violazione dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n.177/05.

Questa Autorità, alla luce della documentazione versata in atti, concorda con la proposta del CO.RE.COM. di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria alla società per le interruzioni pubblicitarie, effettuate all'interno dei notiziari di durata inferiore a trenta minuti, nei giorni 2, 4, 6 e 8 febbraio 2018, in violazione dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale, pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di interruzioni di notiziari televisivi di durata inferiore a trenta minuti, deve ritenersi di lieve entità in considerazione degli episodi di violazione nella settimana di programmazione.

## **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

## **C. Personalità dell'agente**

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

## **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2017 un conto economico in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra prevista;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), somma pari al minimo edittale, moltiplicato per i quattro giorni in cui risulta rilevata la violazione, calcolata secondo il principio del cumulo materiale;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 2 al giorno 8 febbraio 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società TRMedia S.r.l., cod. fisc. 00651840365, con sede legale in Via Ragazzi del 99, n. 51, 42121 Reggio Emilia, fornitore del servizio di media audiovisivo "*Telereggio*" di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata

legge n. 689/81, la somma di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00, alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 229/18/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 229/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 ottobre 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi